



COMUNE DI SOVERE
(provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(TASSA SUI RIFIUTI (TARI))**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 22.04.2016
Modificato/integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data
17.06.2021;
Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del
23.12.2022.
Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 30.07.2026

Sommario

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art. 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	4
Art. 3 SOGGETTI PASSIVI.....	4
Art. 4 SOGGETTO ATTIVO	5
Art. 5 BASE IMPONIBILE	5
Art. 6 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	6
Art. 7 PIANO FINANZIARIO	6
Art.8 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.....	7
Art. 9 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	7
Art. 10 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	8
Art. 11 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	8
Art. 11-bis — BONUS SOCIALE RIFIUTI.....	9
Art. 12 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	11
Art. 13 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	11
Art. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	12
Art. 15 TARIFFA GIORNALIERA	12
Art. 16 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI.....	13
Art. 17 SUPERFICI NON SOGGETTE A TASSAZIONE - ESCLUSIONE DEI MAGAZZINI CONNESSI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE	13
Art. 18 ESENZIONI E RIDUZIONI	15
Art. 19 RICHIESTA DI ATTIVAZIONE	15
Art. 20 RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE.....	16
Art. 21 MODALITA' PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO.....	16
Art. 22 MODALITA' DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO	17
Art. 23 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	17
Art. 24 DEFINIZIONI.....	18
Art. 25 AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI.....	20
Art. 26 OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	21
Art. 27 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO E POSSIBILITA'DI EVENTUALE REINTEGRO.....	22
Art. 28 RIDUZIONI PER AVVIAMENTO AL RICICLO RECUPERO.....	23
Art. 28-bis — COMPENSAZIONE DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI CON MOROSITÀ PREGRESSA.....	24
Art. 29 VERSAMENTI.....	25
Art. 30 MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA TARI.....	25
Art. 31 GRATUITA' DEL PAGAMENTO	26
Art. 32 PERIODICITA' DELLA RISCOSSIONE	26
Art. 33 RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI.....	26
Art. 34 DICHIARAZIONE	27

*Comune di Sovere: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).*

Art. 35 FUNZIONARIO RESPONSABILE	27
Art. 36 ACCERTAMENTO	27
Art. 37 RISCOSSIONE COATTIVA.....	28
Art. 38 SANZIONI ED INTERESSI.....	28
Art. 39 RIMBORSI.....	29
Art. 40 MODALITA E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI.....	29
Art. 41 CONTENZIOSO	29
Art. 42 PROCEDURA PRESENTAZIONE RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI.....	29
Art. 43 CONTENUTI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI, ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	30
Art. 44 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA.....	30

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di SOVERE, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA". Il presente regolamento recepisce, in particolare, le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA 355/2025/R/RIF (TUBR — Testo Unico Bonus Rifiuti), come modificata dalla deliberazione 584/2025/R/RIF, e al D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, in materia di bonus sociale rifiuti, nonché gli orientamenti IFEL 2026 in materia di gestione del tributo.
5. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono soggetti al tributo:
 - tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
 - tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di SOVERE relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. La zona del territorio comunale interessata dal servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento coincide con le zone abitate.

Art. 5 BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 6 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 397/2025/R/RIF (MTR-3) e s.m.i. dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 7 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR3 di cui alla delibera n.397/2025 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della

congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art.8 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 9 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per la determinazione delle tariffe il Comune deve tenere conto degli atti, aventi natura vincolante, emessi dall'Autorità per la Regolazione dell'Energia, reti a ambiente (ARERA).
4. La quota fissa della tariffa è dovuta sempre per intero, in ragione del mero presupposto del possesso o detenzione delle superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti concretamente prodotti, dalla modalità di fruizione del servizio e/o dall'eventuale autosmaltimento dei rifiuti speciali da parte dell'utente non domestico. Tale principio trova fondamento nella natura tributaria del prelievo (art. 1, comma 641, L. 147/2013) e nell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione.
5. La quota variabile della tariffa è invece correlata ai quantitativi di rifiuti urbani o assimilati effettivamente riconducibili al circuito del servizio pubblico. Essa è soggetta alle esclusioni e riduzioni previste dagli artt. 25, 26 e 28 del presente regolamento, in presenza dei presupposti e alle condizioni ivi previste.

Art. 10 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 21, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 11 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrizzate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria dal Consiglio Comunale che avrà facoltà di derogare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1 al DPR n.158/1999. Tale facoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

Art. 11-bis — BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. Il Comune di Sovere, in qualità di Gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU) ai sensi del TITR, riconosce il Bonus Sociale Rifiuti agli utenti domestici aventi diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 57-bis del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e dalla deliberazione ARERA 355/2025/R/RIF (Testo Unico Bonus Rifiuti — TUBR), come successivamente modificata dalla deliberazione ARERA 584/2025/R/RIF.
2. Hanno diritto al Bonus Sociale Rifiuti gli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, nelle seguenti ipotesi:
 - a) ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione della DSU, non superiore a € 9.796,00 (aggiornato triennialmente da ARERA sulla base dell'indice ISTAT FOI);
 - b) ISEE del nucleo familiare non superiore a € 20.000,00, limitatamente ai nuclei con almeno quattro figli a carico;Il bonus è riconosciuto con riferimento ad una unica utenza TARI domestica, intestata a uno dei componenti del nucleo familiare, corrispondente all'indirizzo di residenza del beneficiario come risultante dalla DSU.
3. Il Bonus Sociale Rifiuti è riconosciuto automaticamente, senza necessità di domanda da parte dell'utente, attraverso il sistema SGAtè gestito da ANCI, sulla base dei flussi di dati trasmessi dall'INPS al Sistema Informativo Integrato (SII) e da quest'ultimo a SGAtè. Il Comune, quale ente erogatore, nomina il GTRU responsabile del trattamento dati e si iscrive ad ATRIF e SGAtè nei termini previsti dalla normativa ARERA vigente.
4. L'agevolazione è pari al 25% della TARI altrimenti dovuta dall'utente domestico per l'anno di competenza (anno 'a'), calcolata:
 - al lordo delle componenti perequative (UR1, UR2, UR3);
 - al netto dell'IVA, se dovuta;
 - al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA);

- al netto di ogni ulteriore corrispettivo per attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani;
- al netto di eventuali conguagli relativi ad annualità precedenti;
- al netto di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva riconosciuta a livello comunale.

5. L'erogazione del Bonus relativo all'anno 'a' è effettuata nell'anno 'a+1', mediante applicazione dello sconto nella prima rata utile del documento di riscossione TARI, entro il 30 giugno dell'anno a+1. Qualora non sia tecnicamente possibile applicare lo sconto nella prima rata entro tale termine, il Comune può erogare il bonus mediante rimessa diretta (bonifico bancario, bonifico domiciliato o assegno circolare), con modalità che garantiscano la tracciabilità dell'erogazione e l'individuazione del beneficiario, entro il medesimo termine.

Nel documento di riscossione è obbligatoriamente riportata la seguente dicitura: *"Le è stato riconosciuto il Bonus Sociale Rifiuti per l'anno [a], ai sensi del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. Il bonus è pari a € [importo]."*

6. Nei casi in cui l'utente risulti potenzialmente beneficiario ma non individuabile tramite le ordinarie procedure SGAt, il Comune provvede al riconoscimento del bonus su richiesta dell'utente che abbia ricevuto apposita comunicazione dall'Autorità, entro sei mesi dalla richiesta stessa.
7. In caso di cessazione dell'utenza in corso d'anno per trasferimento o decesso del beneficiario, il bonus è quantificato e gestito secondo le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del TUBR e i chiarimenti ARERA del 17 marzo 2026. In caso di utenza cessata prima dell'erogazione, il bonus spettante è erogato dal Comune mediante bonifico domiciliato tramite CSEA.
8. Il Bonus Sociale Rifiuti nazionale è indipendente dalle agevolazioni locali eventualmente deliberate dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013. In presenza di agevolazioni locali già applicate, il bonus nazionale si calcola sull'importo residuo della TARI al netto di tali agevolazioni, con l'applicazione del 25% sull'importo netto dovuto. Le agevolazioni locali sono interamente finanziate con risorse della fiscalità generale comunale, senza gravare né sulle altre utenze né sul sistema perequativo nazionale.
9. La componente perequativa UR3, istituita dall'Autorità ai sensi della deliberazione 386/2023/R/RIF e successive modifiche, è applicata alla generalità delle utenze, domestiche e non domestiche, incluse le utenze beneficiarie del bonus. L'importo UR3 è espressamente indicato nel documento di riscossione, in conformità a quanto previsto dal TITR.
10. Il Comune pubblica tempestivamente nella propria sezione internet dedicata al servizio rifiuti, facilmente accessibile dalla home page, tutte le informazioni relative alle modalità di accesso al Bonus Sociale Rifiuti. L'informativa privacy relativa al trattamento dei dati è pubblicata sul sito istituzionale e inserita in forma sintetica nel primo documento di riscossione utile dell'anno a+1.
11. Il Comune, quale ente erogatore, provvede alla rendicontazione delle agevolazioni erogate al Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 147/2017 e alle comunicazioni verso CSEA nei termini e con le modalità previste dalla regolazione ARERA vigente.

Art. 12 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume il numero degli occupanti, graduato in funzione della superficie complessiva dei locali secondo i parametri stabiliti dall'amministrazione Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 29 del presente regolamento

Art. 13 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione

delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe, potrà fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati aumentati del 50 per cento.

Art. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. E' possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate. In tale caso sarà necessario presentare distinte dichiarazioni.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. E' possibile creare sottocategorie di utenza per meglio specificare la tipologia d'utenza, fatto salvo il rispetto del range dei coefficienti Kc e Kd .

Art. 15 TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Qualora l'importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera sia inferiore a euro dieci è comunque fissato forfetariamente in euro dodici.
6. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 16 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica);
 - b) superfici coperte quali soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a 150 centimetri;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari, di fatto non utilizzate, per le quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di inizio dell'effettiva occupazione o riutilizzo;
 - f) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da pubbliche autorità o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale, purché di fatto non utilizzati;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, comprese le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno degli stabilimenti industriali ed artigianali adibite a magazzini all'aperto;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - l) le aree in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - m) i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, sono invece tassate le superfici dei locali annessi utilizzati, anche parzialmente, ad usi diversi dal culto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 17 SUPERFICI NON SOGGETTE A TASSAZIONE - ESCLUSIONE DEI MAGAZZINI CONNESSI AD ATTIVITA'

PRODUTTIVE

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

per le utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 180 centimetri per le utenze non domestiche
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze del comma precedente devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e a idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti.

3. Ai fini del calcolo delle superfici non si considera la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera rifiuti speciali, comunque diversi da quelli urbani di cui all'art 183 comma 1, lettera b ter del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi sia produzione di rifiuti urbani. Sono inoltre soggette a tassazione le superfici destinate, anche se solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci

non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (Cass. Sez. V, nn. 8089/2020, 8222/2022, 5429/2023, 28663/2023, 19631/2024, 24972/2024, 25668/2024), l'esclusione dalla superficie assoggettabile opera esclusivamente sulla quota variabile della TARI e sulle aree di effettiva produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili. La quota fissa della TARI rimane in ogni caso dovuta sull'intera superficie dell'insediamento astrattamente idonea alla produzione di rifiuti, indipendentemente dalla qualità dei rifiuti prodotti.

Art. 18 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura:
 - del 30% in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri; del 40% in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di apposita istanza (modulo reperibile sul sito ufficiale del Comune di Sovere), attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione relativa all'acquisto dell'apposito contenitore con una capacità di compostaggio proporzionata al numero di occupanti dell'immobile. Annualmente il Comune provvederà a verificare che ogni singolo contenitore sia mantenuto in funzione. Gli utenti che fanno richiesta della riduzione per compostaggio domestico non potranno esporre la frazione umida per il ritiro da parte di Val Cavallina Servizi. Si precisa inoltre che se, a seguito di controllo effettuato dal Comune, si dovesse verificare che gli utenti ai quali viene applicata la riduzione per compostaggio domestico conferiscono comunque la frazione umida si procederà con il recupero dell'imposta non versata.
5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente regolamento, le stesse non saranno cumulabili e sarà applicata la più favorevole all'utente.

Art. 19 RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

Entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la richiesta di attivazione del servizio.

La richiesta, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in

modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.

Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta;
- b) I dati identificativi dell'utente tra i quali:
 - Per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - Per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva;
- c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - Per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - Per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuate dall'utenza;
- e) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 20 RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento alla richiesta di servizio;
 - b) Il codice utente;
 - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.

Art. 21 MODALITA' PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Entro novanta giorni solari in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.
2. La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero

degli occupanti residenti e/o domiciliati;

- f) La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 22 MODALITA' DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
2. La richiesta di variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Art. 23 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. **Si definisce "rifiuto"** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono **rifiuti urbani**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale):
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
 - c. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - e. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
3. **I rifiuti urbani non includono** i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. **Sono rifiuti speciali**, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);

- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i. i veicoli fuori uso.

5. **Sono rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs.152/2006.

6. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis) del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero dell'art. 238, comma 10 del medesimo D.Lgs., le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico purché gli stessi siano avviati a recupero. Tali utenze sono tenute a dimostrare l'avvenuto avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Art. 24 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei

rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE)n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali

del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 25 AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esclusione di cui al comma 1 opera esclusivamente sulla quota variabile della TARI. La quota fissa rimane in ogni caso dovuta sull'intera superficie imponibile, ivi comprese le aree di produzione di soli rifiuti speciali. Tale principio, di derivazione giurisprudenziale (Cass. Sez. V, nn. 8222/2022, 5429/2023, 28663/2023, 19631/2024, 24972/2024, 25668/2024), discende dalla natura tributaria del presupposto impositivo TARI, correlato al mero possesso o detenzione di superfici suscettibili di produrre rifiuti, indipendentemente dalla fruizione effettiva del servizio pubblico.
3. L'onere della prova in merito all'esclusione o riduzione della quota variabile è interamente a carico del soggetto passivo, che deve dimostrare:

- a) la natura speciale (e, ove rilevante, non assimilabile agli urbani) dei rifiuti prodotti, con qualificazione tecnica per codice EER;
 - b) la delimitazione precisa delle superfici su cui si formano in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali, con planimetria catastale aggiornata;
 - c) l'avvenuto autosmaltimento conforme alle norme vigenti, mediante produzione di: contratti con soggetti autorizzati, formulari di identificazione dei rifiuti, MUD, registri di carico/scarico, autorizzazioni degli impianti destinatari.
4. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.
5. In difetto di piena dimostrazione dei requisiti di cui al comma 3, la TARI è dovuta nella sua interezza (quota fissa + quota variabile) calcolata secondo il regolamento comunale e le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni documentali per verificare la correttezza delle dichiarazioni presentate.

Art. 26 OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Secondo quanto previsto dall'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Indipendentemente dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 e dalla dimostrazione dell'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti, l'utenza non domestica è in ogni caso tenuta alla corresponsione della quota fissa della TARI, calcolata sull'intera superficie imponibile. La fuoriuscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio autonomo al recupero o allo smaltimento — anche integrale — dei rifiuti prodotti non determina in alcun caso l'esenzione dalla quota fissa della TARI, permanendo il presupposto impositivo correlato alla detenzione di superfici suscettibili di produrre rifiuti.

Tale principio è fondato:

- a) Sull'art. 1, comma 641, della L. 147/2013, che stabilisce che il presupposto è il possesso o la detenzione di superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dalla fruizione del servizio;
- b) Sull'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, confermato con plurime pronunce: che hanno stabilito il principio secondo cui la quota fissa è dovuta «sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti», essendo destinata a finanziare i costi essenziali e generali del servizio nell'interesse della collettività;

c) Sulla struttura bifasica della tariffa (DPR 158/1999), in cui la quota fissa copre i costi fissi e generali del servizio — spazzamento delle strade, centri di raccolta, strutture e personale — che permangono indipendentemente dalla fruizione individuale del servizio da parte dell'utenza.

Il Comune procede pertanto al recupero della quota fissa della TARI nei confronti di tutte le utenze non domestiche che abbiano optato per il conferimento al di fuori del servizio pubblico, qualora non abbiano corrisposto tale componente.

4. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico, da parte delle utenze non domestiche, di cui al comma 2, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

Art. 27 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO E POSSIBILITA' DI EVENTUALE REINTEGRO

1. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare una comunicazione redatta su un apposito modello predisposto dal Comune. In tale comunicazione devono essere indicati:

- l'ubicazione degli immobili di riferimento, con i relativi riferimenti catastali
- le loro superfici tassabili, suddivise per utilizzo (es. mense, uffici, magazzini prodotti finiti, ecc.)
- il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
- i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti)
- la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione
- l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

3. Alla comunicazione di cui al comma 2 deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine stabilito per ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero o al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico parti dei rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.

5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.

6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della

scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Entro 30 giorni dalla richiesta di reintegro nel servizio pubblico, il Comune trasmette tale richiesta al gestore il quale entro trenta giorni esprime il parere di fattibilità.

7. L'esenzione dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC al protocollo del Comune, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma
8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo il recupero.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli.
10. La parte variabile della tariffa viene esentata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della parte variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
11. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della TARI e il tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI.

Art. 28 RIDUZIONI PER AVVIAMENTO AL RICICLO RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo.
2. La riduzione della quota variabile calcolata, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclaggio e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività K_d rilevanti nel computo della suddetta parte.
3. La percentuale di riduzione della quota variabile calcolata è $Pr = Q_r/Q_t$, dove:
 - Q_r è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
 - Q_t è la produzione teorica di rifiuti, con $Q_t = K_d \times S_r$ con:
 - K_d è il coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - S_r è la superficie di riferimento.

4. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 10 % (dieci per cento) della quota variabile della tariffa.

5. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta a consuntivo, previa richiesta dell'utente da presentarsi annualmente al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello cui il tributo si riferisce. Alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione attestante le quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente suddivise per codice CER (o EER); a tal fine il Comune rende disponibile il modello di dichiarazione. La richiesta, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

6. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 28-bis — COMPENSAZIONE DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI CON MOROSITÀ PREGRESSA

Il Comune, nella qualità di GTRU, ha facoltà di trattenere il Bonus Sociale Rifiuti spettante al beneficiario a compensazione dell'ammontare di TARI rimasto insoluto, nei limiti dell'importo del bonus dovuto, fatta salva la prescrizione quinquennale dell'importo ai sensi della normativa vigente.

2. La compensazione di cui al comma 1 è applicabile alle seguenti condizioni:

- a) La morosità deve riguardare esclusivamente debiti TARI (tributo, sanzioni e interessi), riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione del bonus e non ancora caduti in prescrizione;
- b) La compensazione non può essere effettuata con entrate diverse dalla TARI;
- c) La compensazione è ammessa anche con somme già affidate in riscossione coattiva, purché non prescritte;
- d) La compensazione è ammessa solo previa notifica al beneficiario di un sollecito di pagamento, effettuato mediante PEC, SEND, raccomandata A/R o notifica per mezzo del messo comunale. Il sollecito deve indicare espressamente l'intenzione del Comune di trattenere il bonus a compensazione dell'importo insoluto;

e) La compensazione può essere applicata solo decorsi 40 giorni dall'invio del sollecito di cui alla lettera d), senza che il beneficiario abbia regolarizzato la posizione debitoria.

Fatto salvo quanto sopra, è possibile procedere direttamente alla compensazione del bonus con il debito pregresso, senza previo invio di sollecito, ai sensi dell'art. 2.5 della delibera Arera 123/2026/R/RIF, se il credito dell'Ente è certo, liquido ed esigibile. In ogni caso l'ente qualora decida di avvalersi della facoltà di compensazione dovrà darne evidenza nel primo documento di riscossione utile, specificando che il bonus è stato utilizzato a parziale o totale copertura di una morosità pregressa relativa a periodi non prescritti.

3. Ai fini dell'applicazione della compensazione, il Comune verifica la posizione debitoria dell'intestatario dell'utenza TARI beneficiaria del bonus, incrociando i codici fiscali dei beneficiari individuati tramite SGAt e con le posizioni debitorie risultanti:

- a) dagli avvisi di pagamento TARI emessi e non ancora corrisposti (sospesi);
- b) dagli atti di accertamento TARI notificati e non pagati;
- c) dalle partite trasmesse ad agenti della riscossione o concessionari per azioni esecutive.

4. Il sollecito di cui al comma 2, lettera d), deve contenere:

- a) l'importo del bonus spettante;
- b) l'importo della morosità pregressa e le annualità a cui si riferisce;
- c) l'avviso che, decorsi 40 giorni senza regolarizzazione, il bonus verrà trattenuto a compensazione;
- d) le modalità per procedere alla regolarizzazione della posizione.

5. In nessun caso il Comune può trattenere o compensare il Bonus Sociale Rifiuti con debiti non afferenti alla TARI, né utilizzarlo per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

6. Considerato che i coobbligati TARI (coinquilini, comproprietari) sono responsabili in solido per l'intero importo, il controllo sulle morosità può essere esteso anche a tali soggetti, dandone notizia nel sollecito al beneficiario.

Art. 29 VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il numero di rate e la loro scadenza verrà determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Art. 30 MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA TARI

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere

dalla data di emissione del documento di riscossione.

2. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
3. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.
4. In nessun caso non possono essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.

Art. 31 GRATUITA' DEL PAGAMENTO

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
2. Qualora il gestore di cui al comma 1 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Art. 32 PERIODICITA' DELLA RISCOSSIONE

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette, con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli articoli 4,5,6,7,8, del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre.
2. In presenza di una presenza di riscossione annuale, il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, è tenuto a garantire almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione.
3. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.

Art. 33 RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.26 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:
 - a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
 - b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
 - c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00(cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

Art. 34 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuta dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 5 e 6 non ottemperino e sia impossibile individuare in modo preciso e concordante l'immobile effettivamente occupato si provvederà ad inserire una dichiarazione fittizia in base a mq virtuali desunti dal numero degli occupanti (vedi tabella allegata alla delibera di approvazione delle tariffe).

Art. 35 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 36 ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario

responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Funzionario Responsabile può nominare un Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento che non consenta la rilevazione delle superfici, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Art. 37 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 38 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 36 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dal vigente tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.lgs. n. 472/1997.

Art. 39 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 38, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 29, comma 4, del presente regolamento.
4. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

Art. 40 MODALITA E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

1. Qualora dalle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile.

Art. 41 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D. Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 42 PROCEDURA PRESENTAZIONE RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione

societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - f) Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

Art. 43 CONTENUTI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI, ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
 - a) Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b) Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c) Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
 - a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Art. 44 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione

*Comune di Soverè: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).*

regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie: Tabella nel caso di Comune con più di 5.000 abitanti:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club